



Fisco ed auto aziendali

*Fleet Manager Academy – Verona, 21 ottobre 2014
(PalaExpo – Veronafiere)*

Relatori:

Carla Brighenti – Dottore Commercialista

Davide De Giorgi – Avvocato Tributarista

DEFINIZIONE DI AUTO AZIENDALE

- L'auto aziendale è un'auto acquistata da un soggetto con partita IVA

Le disposizioni caratterizzanti la gestione della flotta aziendale

- IVA

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19-bis1

“Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”

- IRES e/o Irpef

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 164 TUIR

“Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”

PREMESSE

Tutte le spese e i costi sostenuti dalle aziende e dagli esercenti arti e professioni per essere deducibili e l'imposta IVA assolta per essere detraibile, debbono rispettare il principio di inerenza.

Agenzia delle Entrate: "Il costo è inerente quando si riferisce (cioè, attiene) all'attività di impresa o di lavoro autonomo concretamente svolta".

ESEMPIO: Un notaio, non potrà mai dedurre, nemmeno parzialmente, i costi per l'acquisto e l'uso di un autocarro in quanto non è possibile riscontrare un rapporto di stretta inerenza tra l'attività svolta e l'acquisto effettuato.

Definizioni di “Detraibilità” e di “Deducibilità”

- Il legislatore usa i termini “detraibilità” o “indetraibilità” per l’IVA e i termini “deducibilità” e “indeducibilità” per i costi;
 - Si dice quindi che l’IVA è “detraibile”, “parzialmente detraibile” o “indetraibile” e che i costi sono “deducibili”, “parzialmente deducibili” o “indeducibili”;
 - I termini “detraibile” e “deducibile” definiscono a priori il campo di trattazione delle imposte.
- * Il costo deducibile (base imponibile) del bene o del servizio viene aumentato dell’IVA parzialmente o integralmente indetraibile.

PRESUNZIONE ASSOLUTA DI INERENZA

- Quando per l'acquisto e per l'impiego dell'auto aziendale, l'IVA non è integralmente detraibile e i costi non sono interamente deducibili, la normativa fiscale applica la presunzione "assoluta" (*nel senso che non è ammessa la prova contraria*) che vi sia una quota d'uso personale (*quindi non inerente*) all'attività di impresa o di lavoro autonomo.
- In questi casi le quote di indetraibilità e di indeducibilità vengono fissate in via forfettaria dalla legge.

“Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”
come stabilito dal legislatore Italiano a seguito della decisione del
Consiglio di Giustizia UE il 18 giugno 2007 con decorrenza 27 giugno 2007

- IVA

*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19-
bis1*

Tipi di limitazioni

- La detrazione dell'IVA relativa all'acquisto, *leasing* o locazione di un veicolo e delle spese ad esso connesse (impiego, custodia, manutenzione e riparazione, pedaggi autostradali *ect.*) può subire due tipi di limitazioni.

Limitazioni di tipo
SOGGETTIVO

Limitazioni di tipo
OGGETTIVO

Limitazioni di tipo SOGGETTIVO

- La normativa IVA stabilisce dei limiti alla detraibilità dell'imposta IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi quando i beni e i servizi vengono utilizzati per effettuare operazioni esenti o comunque non assoggettate ad imposta, ovvero, vengono utilizzati per effettuare operazioni per le quali la normativa non prevede l'addebito dell'imposta.
- ESEMPIO: Le prestazioni rese dal medico nell'esercizio della sua professione, le prestazioni rese dagli intermediari finanziari, le prestazioni rese dalle compagnie di assicurazione sono prestazioni *esenti da IVA ex art. 10 D.P.R. 633/1972*, quindi se da un lato i corrispettivi di tali prestazioni non sono assoggettati ad IVA, dall'altro l'imposta IVA assolta da questi operatori economici, in generale, non è detraibile. L'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati dagli enti non commerciali e dalle associazioni di categoria che nello svolgimento della loro attività istituzionale non sono tenute ad aprire la partita IVA, è totalmente indetraibile.
- *Attenzione: dobbiamo, quindi, in primo luogo individuare se per l'attività svolta dal nostro cliente sono previste delle limitazioni soggettive*

Limitazioni di tipo OGGETTIVO

- Le limitazioni di tipo oggettivo sono riferite alla particolare natura del bene
- Nel caso delle auto aziendali occorre qualificare il veicolo in relazione alla classificazione contenuta nel Codice della Strada e alla identificazione fatta dalla normativa fiscale.
- Riferimenti normativi:
 - art. 19 bis-1 D.P.R. 633 del 1972 / art. 164 D.P.R. 917 del 1986;
 - art. 35 comma 11 D.L. 4 luglio 2006 n. 223;
 - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006.
- Attenzione: va comunque sempre verificato che quanto indicato nella carta di circolazione sia congruo con le caratteristiche del veicolo e la sua destinazione effettiva

Per il **codice della strada** i **VEICOLI** sono:
“**tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo...**”

Per la **legislazione fiscale** i **VEICOLI** si distinguono in:

- **Autovetture** - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (dal 1° ottobre 1998 si considerano autovetture anche gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone)
- **Autocaravan** - veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente
- **Ciclomotori** - veicoli a motore a due o tre ruote, di cilindrata non superiore a 50 cm³ se termico, sviluppanti una velocità su strada fino a 40 km/h, con sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente
- **Motocicli** - veicoli a motore a due ruote, rientranti nella più ampia categoria dei motoveicoli, destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente

• **Veicoli a motore diversi dai precedenti** - autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, trattori stradali, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, ecc.

Disciplinati
dall'art.164 del Testo Unico
delle imposte dirette (TUIR)

NON Disciplinati
dall'art.164 del TUIR

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

“Codice della strada”

art. 47

categorie di autoveicoli

- b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
 - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
 - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 19-bis1

“Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”

- (...) c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) (motocicli ad uso privato con motore di cilindrata superiore a 350cc) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
- d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore; (...).

D.L. 4 luglio 2006, n. 223

c.d. "Decreto Visco - Bersani"

art. 35 Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
(c.d. falsi autocarri)

- (...) 11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (imposte dirette), e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (imposte indirette – IVA).

Provvedimento Agenzia delle Entrate

6 dicembre 2006

- Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.

(Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento) :

- $I = \{[Pt (Kw)]/[Mc - T (t)]\} \geq 180$
- In termini più semplici i veicoli che subiscono una limitazione alla detrazione e alla deducibilità sono tutti quelli della categoria M1 e quelli della categoria N1 che abbiano una potenza per tonnellata di portata uguale o superiore a 180 KW. Anche per questi veicoli è però prevista la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi nei casi illustrati dalla slide seguente.

VEICOLI DELLE CATEGORIE M1 E N1 PER I QUALI LE NORME STABILISCONO DETRAIBILITÀ IVA INTEGRALE

- Veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa
È il caso dei concessionari auto, ma anche delle case automobilistiche e dei "salonisti" per i veicoli oggetto della loro attività.
"Rientrano in questa categoria anche i mezzi destinati a fornire dimostrazioni ai clienti, nonché i mezzi c.d. sostitutivi, forniti ai clienti in caso di riparazione del loro veicolo".
- Veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione
*"Per veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" si intendono i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata: sono, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese che effettuano attività di noleggio o di *leasing* o di servizio taxi e i veicoli utilizzati dalle auto-scuole, dalle pompe funebri e i veicoli utilizzati per l'assistenza e la sorveglianza sulle autostrade (V. C.M. n. 48/E 1998 e Circolare ASSONIME n. 11, del 14 febbraio 2008).*
- Veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio
"compresi quelli operanti in forma societaria".
- Auto "in benefit"
Sono le auto utilizzate dai dipendenti (a cui le auto sono affidate), oltre che per uso aziendale, anche per uso personale. Le parti, datore di lavoro e dipendente, possono prevedere il *pagamento* di un corrispettivo per l'uso personale dell'auto, in questo caso l'IVA assolta sull'acquisto e l'impiego dell'auto è totalmente detraibile.

IVA - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19-bis1

le regole sulla detrazione dell' IVA sono applicabili agli acquisti, anche intracomunitari e alle importazioni dei veicoli, alle acquisizioni dei medesimi in noleggio e locazione anche finanziaria, agli acquisti di componenti e ricambi, agli acquisti di carburanti e di lubrificanti, agli acquisti di servizi ad essi relativi quali pedaggi autostradali, riparazioni, manutenzioni e custodia nulla escluso

- Veicoli a) beni oggetto dell'attività d'impresa - b) "beni strumentali"

100%

- Agenti e rappresentanti di commercio

100%

- Veicoli utilizzati promiscuamente (impresa, arte o professione)

40%

- Veicoli messi a disposizione dei dipendenti

100%

Se l'utilizzo è dietro corrispettivo

- Veicoli messi a disposizione dei dipendenti e degli amministratori

40%

AUTO ASSEGNATE AL DIPENDENTE E ALL'AMMINISTRATORE

- UTILIZZO PROMISCUO si tratta di una indennità aggiuntiva in natura (*fringe benefit*).
Il compenso in natura sarà tassato in capo al dipendente e all'amministratore sia ai fini fiscali che previdenziali. Il valore del *fringe benefit* è "escluso" dall'imposizione IVA a norma dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 633/1972.
In questi casi l'Iva assolta sull'acquisto del veicolo e l'Iva assolta sulle spese di impiego del veicolo (carburante, riparazioni, pedaggi autostradali ect.) è detraibile al 40%.
- UTILIZZO PROMISCUO CHE PREVEDA IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO DA PARTE DEL DIPENDENTE
In questi casi l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità al 100% dell'IVA assolta sull'acquisto, a qualsiasi titolo, del veicolo e dell'Iva assolta sulle spese di impiego del veicolo (carburante, riparazioni, pedaggi autostradali ect.).

L'addebito e il pagamento del corrispettivo fatturato all'amministratore per l'uso promiscuo del veicolo non consente di detrarre al 100% l'Iva assolta sull'acquisto e l'Iva assolta sulle spese di impiego del veicolo, la detrazione al 100% è un beneficio riconosciuto solo ai dipendenti, per gli amministratori la detrazione è generalmente al 40%.

Il valore dell'uso personale è determinato in base all'art. 51 del TUIR nella misura forfettaria del 30% del costo desumibile dalle tabelle ACI sulla percorrenza convenzionale di 15000 km, cioè "al costo chilometrico dell'ACI per 4500 chilometri, ragguagliato ad anno se l'utilizzo avviene per periodi inferiori all'anno". Le Tabelle A.C.I. vengono aggiornate ogni anno nel mese di dicembre e vengono pubblicate sui supplementi ordinari della Gazzetta Ufficiale, vedi C.M. 25/36 del 2012.

CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

I distributori di carburante per autotrazione non possono emettere fattura per i carburanti (anche se possono emetterla per olio e altri prodotti). Ne consegue che attualmente la detrazione dell'IVA, ovviamente nella misura consentita, può avvenire solo:

- Sulla base della scheda carburante, *compilata secondo le regole*;
- Sulla base degli estratti conto degli acquisti effettuati con carte di credito o bancomat;
- Sulla base delle fatture inviate dalle compagnie petrolifere a fronte di utilizzazione di *fuel card*.

Da precisare che il contribuente può utilizzare a sua discrezione sia la scheda carburante sia le carte di credito che la fuel card, ma l'utilizzo della scheda carburante è incompatibile con l'utilizzo di carte di credito e bancomat e viceversa per tutti i veicoli aziendali. In sintesi se si usa la scheda carburante non si può utilizzare la carta di credito.

La Circolare n. 42/E del 9 novembre 2012 "non è ammesso l'uso contemporaneo delle due modalità".

La disciplina IVA da applicare alla cessione del veicolo usato

*Come si applica l'IVA al momento della cessione del veicolo usato? L'art 13, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 prevede che, per determinare la base imponibile IVA, al prezzo concordato per la cessione del veicolo sia applicata la percentuale di detrazione applicata all'acquisto. Sull'importo così ottenuto si calcola l'IVA nella percentuale vigente (oggi il 22%) Es.: prezzo di cessione euro 10.880 (iva inclusa), il veicolo è stato acquistato nel 2013 ed è stata applicata una detrazione IVA al 40% = il corrispettivo al netto dell'IVA è pari a $X = 60\% X + 48,8\% X (40\% + IVA \text{ al } 22\%)$, ovvero euro $10.880 \times 100 : 108,8 =$ euro 10.000 di cui euro 4.000 da assoggettare ad IVA al 22% per un totale di euro 4.880; il 60% di euro 10.000 è il corrispettivo **escluso IVA ed è pari ad euro 6.000**. La fattura deve essere emessa per euro 10.880 di cui 6.000 esclusi da IVA, 4.000 imponibili IVA e 880 di IVA. La stessa disciplina si applica alla cessione dei contratti di leasing prima della scadenza. La cessione del contratto di leasing costituisce ai fini dell'Iva una prestazione di servizi e il corrispettivo della cessione del contratto costituisce una sopravvenienza attiva tassabile ai fini delle imposte sui redditi.*

DATA DI ACQUISTO	DETRAIBILITA'	I° CESSIONE
Fino al 31/12/2000	nessuna	Esente art. 10 punto 27-quinques
Dal 1/01/2001 al 31/12/2005	10%	Il 10% del corrispettivo è imponibile Il 90% del corrispettivo è escluso (art. 13 c. 5)
Dal 1/01/2006 al 13/09/2006	15%	Il 15% corrispettivo è imponibile L'85% del corrispettivo è escluso (art. 13 c. 5)
Dal 14/09/2006 al 27/06/2007	Regola generale INERENZA	Applicazione del principio di "simmetria"
Dal 28/06/2007	40%	Il 40% del corrispettivo è imponibile Il 60% del corrispettivo è escluso (art. 13 c. 5)

DETRAZIONI A CONFRONTO

Poniamo a confronto il risparmio in termini di imposte IRES ed IRAP per una società di capitali in considerazione dell'attività svolta, ipotizzando l'acquisto di una autovettura il cui corrispettivo sia pari ad euro 36.600 Iva inclusa (imponibile euro 30.000 IVA 22% euro 6.600)

	Veicoli esclusivamente strumentali	Agenti di commercio e rappresentanti di commercio	Dipendenti Uso promiscuo addebitato con fattura e corrisposto	Dipendenti Uso promiscuo <i>fringe benefit</i> Assoggettato ad irpef	Imprese, esercenti arte e professioni, amministratori <i>veicoli non strumentali</i>
Prezzo (IVA compresa)	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Iva	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Detrazione	100%	100%	100%	40%	40%
Iva detraibile	6.600	6.600	6.600	2.640	2.640
Costo contabile da ripartire in 5 anni: * imponibile più iva indetraibile	30.000	30.000	30.000	33.960	33.960*
Quota % deducibile dal reddito di impresa o professionale	100%	80% di 25.822,84	70%	70%	20% di 18.075,99
Costo massimo deducibile da ripartire in 5 anni	30.000	20.658,27	21.000	23.772	3.615,2
Risparmio imposta IRES maggiore onere IRES 27,5%	8.250	5.681 2.569	5.775 2.475	6.537 2.802	994 8.345
Risparmio imposta IRAP aliquota 3,9%	1.170	1.170	1.170	1.324,44	1.324,44

“Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni”

- IRES e/o Irpef

*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art.
164 TUIR*

IRES e IRPEF *art. 164 TUIR*

L'art. 164 prevede due tipi di limitazioni:

Prima limitazione

Stabilisce l'importo massimo di deducibilità del costo di acquisto del veicolo a qualsiasi titolo effettuato (proprietà o *leasing*)

Seconda limitazione

Stabilisce la quota di deducibilità in funzione dell'utilizzo
100% - 80% - 70% - 20%

Per i veicoli non espressamente individuati dalla norma, è ammessa la deducibilità piena dei costi, nel rispetto del principio di inerenza (rapporto tra utilizzo ed esercizio dell'impresa, arte o professione).

DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DAL REDDITO

Sono deducibili per intero le spese e gli altri costi relativi alle autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, senza limiti economici prefissati, a condizione che gli stessi siano:

100%

NO massimale

- a) utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'impresa
- b) adibiti ad uso pubblico

BENI STRUMENTALI

Sono i beni c.d. ad utilità ripetuta, "senza i quali l'attività non può essere esercitata".

Con la Circ. n. 37/E del 13.02.1997 l'Amministrazione finanziaria ha specificato che si considerano tali, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di leasing e di noleggio, dalle scuole guida e dalle pompe funebri.

ADIBITI AD USO PUBBLICO

La destinazione ad uso pubblico viene riconosciuta attraverso un atto della P.A.

Rientrano ad esempio in questa categoria i veicoli utilizzati dal titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi.

Proprietà e Leasing	
Trattamento minusvalenza	Deducibile 100%
Trattamento plusvalenza	Tassata 100%

(...) alcune regole generali

Le disposizioni si applicano indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale l'auto viene utilizzata (proprietà, *leasing*, noleggio), infatti, da un lato tra le spese interessate sono compresi gli ammortamenti, i canoni di *leasing* e di noleggio a lungo termine e, dall'altro, sono ricomprese le spese di esercizio (carburanti, lubrificanti, pedaggi autostradali, *ecopass*), custodia, manutenzione ecc..

- Il costo di acquisto del veicolo non viene dedotto integralmente nel periodo di acquisto, ma ripartito in quattro/ cinque esercizi secondo la logica dell'ammortamento (costo di acquisto comprensivo dell'IVA indetraibile)

- La cessione del veicolo da origine ad una "plusvalenza" o ad una "minusvalenza" a seconda che il prezzo di vendita sia superiore o inferiore al valore contabile (costo d' acquisto dedotti gli ammortamenti effettuati). Ai fini della determinazione del reddito la plusvalenza e la minusvalenza rilevano nella stessa percentuale degli ammortamenti dedotti

- Con la Circ. n. 19/E del 17.05.2000, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che non sono deducibili dal reddito le sanzioni pecuniarie, irrogate dall'Unione Europea o da altri organismi, come le contravvenzioni al C.d.S., perché tali sanzioni non sono inerenti all'attività d'impresa.
- Nel caso delle autovetture che presentano dei limiti "forfettari" di deducibilità, il calcolo del *plafond* del 5% delle spese di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 6, del TUIR, deve essere effettuato sul costo fiscalmente rilevante come precisato dall'Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 48/E del 1998. Le spese di manutenzione e riparazione eccedenti il limite del 5% sono deducibili in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

DEDUCIBILITÀ PARZIALE DAL REDDITO

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esercita l'attività di agente e rappresentante di commercio, impresa individuale, associazione o società, i costi sono deducibili parzialmente dal reddito, nel rispetto dei seguenti limiti economici di spesa (art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR

80%

25.822,84

Bene	Massimale	Costo fiscale	Massimale	Costo fiscale
(per calcolare ammortamento e leasing)			(per calcolare canone di locazione e noleggio)	
<i>Agenti di commercio</i>			<i>Agenti di commercio</i>	
Autovetture	25.822,84	20.658,27	3.615,20	2.892,16
Autocaravan	18.075,99	14.460,79	3.615,20	2.892,16
Motocicli	4.131,66	3.305,33	774,69	619,75
Ciclomotori	2.065,83	1.652,66	413,17	330,54

Le spese per l'impiego dell'autovettura, come le spese sostenute per il costo di assicurazione, custodia, lavaggio, ed ancora, pedaggi autostradali, carburanti, lubrificanti, tassa di possesso, risultano tutte deducibili all'80% e non è previsto nessun limite massimo economico.

"Questo trattamento agevolato è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate anche agli intermediari assicurativi e ai promotori finanziari".

Proprietà e Leasing	
Treatmento minusvalenza	Deducibile nei limiti degli ammortamenti dedotti
Treatmento plusvalenza	Deducibile nei limiti degli ammortamenti dedotti

IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

DEDUCIBILITÀ PARZIALE DAL REDDITO

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esercita tale attività, impresa individuale, associazione o società, i costi sono deducibili parzialmente dal reddito, nel rispetto dei seguenti limiti economici di spesa (art. 164, comma I, lett. b) del TUIR

20%

18.075,99

Bene	Massimale	Costo fiscale			Massimale	Costo fiscale			
		(per calcolare ammortamento e <i>leasing</i>)			(per calcolare canone di locazione e noleggio)				
		Imprese & Professioni	Ante riforma	Riforma Fornero	Legge stabilità	Imprese & Professioni	Ante riforma	Riforma Fornero	Legge stabilità
Autovetture	18.075,99		7.230,39	4.970,89	3.615,20	3.615,20	1.446,08	994,18	723,04
Autocaravan	18.075,99		7.230,39	4.970,89	3.615,20	3.615,20	1.446,08	994,18	723,04
Motocicli	4.131,66		1.652,66	1.136,20	826,33	774,69	309,87	213,03	61,97
Ciclomotori	2.065,83		826,33	568,10	413,17	413,17	165,26	113,62	33,05

Nell'ipotesi di esercizio della professione in forma individuale la deducibilità parziale è consentita limitatamente ad un solo veicolo (un professionista che utilizza contemporaneamente un'autovettura ed un motociclo, non può dedurre le spese di entrambi i veicoli); nell'ipotesi di esercizio in forma associata la deducibilità è consentita limitatamente ad un veicolo per ogni socio o associato.

Proprietà e Leasing	
Trattamento minusvalenza	Deducibile nei limiti degli ammortamenti dedotti
Trattamento plusvalenza	Deducibile nei limiti degli ammortamenti dedotti

AUTO ASSEGNATE AL DIPENDENTE

DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO

- **ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE:** si tratta dell'ipotesi in cui manca la formale procedura di assegnazione; il veicolo rimane pertanto nella disponibilità giuridica dell'impresa, scontando le regole previste, ovvero è deducibile al 20%, rispettando i limiti economici previsti in funzione delle modalità di acquisizione e del tipo mezzo di trasporto. L'utilizzo esclusivamente aziendale del veicolo non concorre a formare il reddito del dipendente.
- **USO PROMISCUO:** si tratta dell'auto assegnata al dipendente per finalità e utilizzo anche "privato". Il costo è deducibile per l'impresa concedente al 70% senza alcun limite economico. A fronte di questo più mite trattamento, viene imputato un "compenso in natura" tassato in capo al dipendente come previsto dall' art. 51 del TUIR.

L'uso promiscuo può essere gratuito oppure a pagamento. In questo ultimo caso verrà emessa una fattura, il cui corrispettivo potrà essere determinato in base all' art. 51 del TUIR. Le tariffe pubblicate dall'ACI sono già comprensive dell'IVA.

AUTO ASSEGNATE AL DIPENDENTE “USO PROMISCOU”

70%

NO massimale”

IMPRESA

- “idonea documentazione” che attesti con certezza l’uso promiscuo quale, ad esempio, una specifica clausola prevista dal contratto di lavoro;
- l’uso promiscuo si realizzi per la “maggior parte del periodo d’imposta”.

Circolare ministeriale n. 48/E del 1998 “*quando l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente sia pari almeno alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta in considerazione*” (184 + 1 anno bisestile).

DIPENDENTE

- Prevista la tassabilità del *fringe benefit*:

“*Con il termine fringe benefit (indennità aggiuntiva) si intende il compenso in natura attribuito ad un determinato soggetto in considerazione del ruolo e dell’importanza rivestiti nell’ambito della vita aziendale. Il compenso per le attività rese dal lavoratore, anziché essere corrisposto nell’usuale forma del pagamento in denaro, avviene attraverso la concessione in uso di un determinato bene o attraverso la somministrazione di un particolare servizio*”.

Proprietà e Leasing	
Trattamento minusvalenza	Deducibile 70%
Trattamento plusvalenza	Tassata 70%

AUTO ASSEGNATE ALL' AMMINISTRATORE " USO PROMISCUO "

20%

18.075,99

I costi di acquisto dell'auto assegnata in uso promiscuo all'amministratore, sia a titolo gratuito (*fringe benefit*) che a fronte del pagamento di un corrispettivo, sono deducibili nella misura del 20% e nel rispetto del limite economico di euro 18.075,99.

I costi di impiego dell'auto sono deducibili nella misura del 20%.

L'azienda deduce, quindi, ai sensi dell'art.95 del TUIR, i costi dell'auto nel limite del *fringe benefit* o di quanto corrisposto dall'amministratore, la quota dei costi eccedente tale limite è deducibile al 20%.

Circolari Ministeriali n. 25 e n. 36 /2012 " *per esigenze di semplificazione*", il valore imponibile fiscale e previdenziale attribuito all' uso personale dell'auto da parte dell'amministratore viene determinato in base all'art. 51 comma 4 del TUIR, ovvero il valore dell'utilizzo dell' auto ad uso personale è pari al costo al chilometro Aci per una percorrenza convenzionale di 4500 chilometri ragguagliati all' anno" .

Queste regole si applicano anche ai collaboratori c.d. "coordinati e continuativi".

Proprietà e Leasing	
Trattamento minusvalenza	Deducibile nei limiti degli ammortamenti dedotti
Trattamento plusvalenza	Deducibile nei limiti degli ammortamenti dedotti

Casi particolari

“ Uso ufficio ”

Il veicolo deve essere effettivamente adoperato per soddisfare l'esigenza di avere uffici amministrativi mobili, come ad esempio in occasione di mostre e fiere, e dunque, non solamente come semplice mezzo di trasporto, e si caratterizza per la dotazione di specifiche attrezzature, ovvero, per essere muniti permanentemente di computer, fax, cellulare, classificatori, e per avere un impianto asservito alle apparecchiature stesse.

“ Uso dimostrativo ”

Sono veicoli utilizzati ad esempio dalle concessionarie di auto, comunque destinate ad essere vendute. In questo caso l'IVA è detraibile, purché tali vetture, ed il loro numero, trovi riscontro in un puntuale obbligo contrattuale, assunto nei confronti del concedente.

“ Uso pubblicitario ”

I veicoli sono caratterizzati dalla presenza all'esterno di messaggi pubblicitari e/o marchi aziendali. In questi casi non è consentita al contribuente la totale deduzione dei costi inerenti.

Raffronto

Usò promiscuo agli amministratori			
	MEZZI	Massimale	Costo deducibile
Acquisto e Leasing	Autovetture	18.075,99	3.615,20
	Autocaravan	18.075,99	3.615,20
	Motocicli	4.131,66	826,33
	Ciclomotori	2.065,83	413,17
Noleggio	Autovetture	3.615,20	723,04
	Autocaravan	3.615,20	723,04
	Motocicli	774,69	154,938
	Ciclomotori	413,17	82,634

Usò promiscuo ai dipendenti			
	MEZZI	Massimale	Costo deducibile
Acquisto e Leasing	Autovetture	NO	70%
	Autocaravan		
	Motocicli		
	Ciclomotori		
Noleggio	Autovetture	NO	70%
	Autocaravan		
	Motocicli		
	Ciclomotori		

RIEPILOGATIVO

DEDUCIBILITA' COSTI E DETRAZIONE IVA					
		MEZZI		COSTI ACCESSORI	
		Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori		Manutenzione, riparazione carburanti, custodia etc.	
UTILIZZO		Deduz. Redditi	Detraz. IVA	Deduz. Redditi	Detraz. IVA
Acquisto	Utilizzo esclusivo come bene strumentale o adibiti a uso pubblico	100%	100%	100%	100%
Leasing					
Noleggjo					
Acquisto	Agenti o rappresentanti di commercio (limite economico)	80%	100%	80%	100%
Leasing					
Noleggjo					
Acquisto	Imprese, arti o professionisti (limite economico)	20%	40%	20%	40%
Leasing					
Noleggjo					
Acquisto	Uso promiscuo ai dipendenti	70%	40%	70%	40%
Leasing					
Noleggjo					
Acquisto	Uso promiscuo agli amministratori (limite economico)	20%	40%	20%	40%
Leasing					
Noleggjo					

RIEPILOGATIVO

Altri mezzi non previsti dal TUIR					
		MEZZI		COSTI ACCESSORI	
		Veicoli non a motore, ad uso speciale, autocarri, autobus ect.		Manutenzione, riparazione carburanti, custodia etc.	
UTILIZZO		Deduz. Redditi	Detraz. IVA	Deduz. Redditi	Detraz. IVA
Acquisto	INERENTE all'attività d'impresa	100%	100%	100%	100%
Leasing					
Noleggio					
Acquisto	NON INERENTE all'attività d'impresa	Non deducibile	NO	Non deducibile	NO
Leasing					
Noleggio					

DEDUZIONI A CONFRONTO

Poniamo a confronto i casi esaminati supponendo l'acquisto di una autovettura il cui costo è pari ad euro 36.600 (euro 30.000 più IVA 22% euro 6.600) anno 2014

	Veicoli esclusivamente e strumentali	Agenti di commercio	Dipendenti Uso promiscuo addebitato con fattura e corrisposto	Dipendenti Uso promiscuo <i>fringe benefit</i> assoggettato ad irpef	Imprese, esercenti arte e professioni
Corrispettivo	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
% di deduzione	100% imponibile IVA	80% di 25.822,84	70% imponibile IVA	70% imponibile IVA	20% di 18.075,99
Costo contabile da ripartire in cinque anni	30.000	30.000	30.000	33.960	33.960
Costo massimo deducibile il 25 % all'anno	30.000	20.658,28	21.000	23.772	3.615,2
Anno 2014*	3.750	2.582,29	2.615	2.971,50	451,90/903,8*
Anno 2015	7.500	5.164,58	5.250	5.943	903,8
Anno 2016	7.500	5.164,58	5.250	5.943	903,8
Anno 2017	7.500	5.164,58	5.250	5.943	903,8
Anno 2018	3.750	2.582,29	2.615	2.971,50	451,90

* Per le imprese, ma non per i professionisti, la quota di ammortamento del primo e dell'ultimo esercizio è calcolata al 50%. Di conseguenza il periodo di ammortamento per i professionisti è di quattro anni, anziché di cinque e l'ammortamento è calcolato a quote costanti.

Auto in *leasing*

- **Competenza temporale:** Il costo complessivo del contratto (con esclusione del prezzo di riscatto) degli autoveicoli di cui all' art. 164 lettera b) deve essere ripartito per "competenza temporale" in quattro anni indipendentemente dalla durata del contratto (dal 29 aprile 2012 è stata, infatti, abrogata la disposizione che subordinava la deducibilità dei canoni di leasing ad una durata minima del contratto pari a quattro anni).
- *Esempio di un contratto di leasing con decorrenza 1° luglio 2014 e durata di 36 mesi: ai fini della deducibilità fiscale si deve ripartire il costo complessivo del contratto, compreso l'eventuale maxicanone e l'Iva indetraibile (escluso solo il prezzo del riscatto), in quattro anni dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2018, totale 1430 giorni, quindi:
(184 gg. su 1430 gg. nel 2014) – (365 gg. nel 2015 e nel 2016) – (366 nel 2017) – (83 gg. nel 2018)*

La legge di stabilità, con effetto a far data dal 1° gennaio 2014 (legge 147/2013 art.1 commi da 162 a 166) ha ripristinato la possibilità di dedurre in due anni il costo complessivo del contratto di *leasing* dei veicoli strumentali all'attività propria dell'impresa ed il costo del contratto di *leasing* dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art. 102 D.P.R. 917/1986).

Resta invariato, in quattro anni il periodo di deducibilità del contratto dei veicoli ad "uso aziendale" e dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

- **Le percentuali di deducibilità dei costi** previste per l'acquisto in proprietà si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria unitamente al limite massimo di deducibilità:

<i>veicoli strumentali</i>	<i>agenti di commercio</i>	<i>uso promiscuo dipendenti</i>	<i>imprese e professionisti</i>
<i>100% nessun massimale</i>	<i>80 % massimale 25.822,84</i>	<i>70 % nessun massimale</i>	<i>20% massimale 18.075,99</i>

- Rapporto di deducibilità fiscale: il costo complessivo del contratto deve essere rapportato al limite di deducibilità fiscale massima consentita dall'art. 164 del TUIR, come sopra riportato, in base alla formula:

$$\text{Rapporto di deducibilità} = \frac{\text{_____ soglia massima consentita}}{\text{costo sostenuto dal concedente compresa iva indetraibile}}$$

RAFFRONTO

- È sempre utile fare un raffronto sui risultati che si ripercuotono sui bilanci delle imprese e degli esercenti arte e professioni con l'applicazione delle limitazioni alla deducibilità dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'auto nello svolgimento della propria attività.
- Supponiamo, quindi, di acquisire in *leasing* una autovettura M1 il cui costo è di euro 30.000 più Iva euro 6.600, contratto di locazione finanziaria con durata di 36 mesi, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017, maxicanone euro 3.000, numero 36 rate mensili di euro 866,67 cadauna più Iva, pagamento della prima rata il 1° agosto 2014, costo complessivo del contratto euro 34.200,12 più IVA oltre il prezzo di riscatto pari ad euro 3.000 più IVA:

IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE DA RIPARTIRE PER COMPETENZA TEMPORALE IN 1.430 GG

Beni strumentali	100% - NO Massimale	Costo deducibile - 34.200,12
Agenti di commercio	80% - Massimale (25.822,84 x 100 : 26)	Costo deducibile - 23.550,20
Uso promiscuo dipendente	70% - NO Massimale - IVA detraibile al 100%	Costo deducibile - 23.940,08
Uso promiscuo dipendente	70% - NO Massimale - IVA detraibile al 40%	Costo deducibile - 27.100,18
Imprese e professionisti	20% - Massimale (18.075,99 x 100 : 38.714,54)	Costo deducibile - 3.615,94

...Grazie dell'attenzione